

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ

SAT – SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.

Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE.

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo che sarà adottato dal Comune di Cosseria per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. di Vado Ligure (di seguito SAT).

L'obiettivo dell'acquisizione, alla luce delle Deliberazioni dell'Amministrazione Provinciale di Savona in merito all'affidamento in "in house providing" del servizio in questione, è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione comunale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare e motivare, in maniera analitica, la scelta dell'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il **comma 1** del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in SAT:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Inoltre, ai sensi del **comma 2**, l'atto amministrativo dovrà dare atto della *compatibilità* dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del **comma 3**, il Comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale adempimento sarà soddisfatto dal Comune di Vado Ligure, maggior azionista della società *de qua*.

2. FINALITA' PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA SAT.

2.1. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali** della stessa Amministrazione. La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 224 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica che, nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale. Il servizio in oggetto è quello della gestione integrata dei rifiuti urbani. Si tratta di un servizio che è tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

L'articolo 14, comma 27, lett. f), del DL 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono **funzioni fondamentali dei Comuni**, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di **raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani** e la riscossione dei relativi tributi.

Inoltre l'articolo 112 recante "**Servizi pubblici locali**" del D.Lgs. 267/2000 e s. m. ed i. prevede, al comma 1, che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si evidenzia, inoltre, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è essenziale ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, che costituiscono finalità istituzionali proprie degli Enti locali.

Più nello specifico, SAT è una società partecipata locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti **servizi pubblici di rilevanza economica a rete**, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale (tale indicazione è ribadita peraltro nel *Programma di razionalizzazione della partecipate locali*, presentato nell'agosto 2014 dal Commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Dal punto di vista societario, SAT è attualmente configurata come società “*in house providing*”, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo capitale sociale, pari ad Euro 1.269.634,96, suddiviso in 5.520.152 azioni ordinarie del valore nominale di 0,23 euro cadauna, è detenuto dal Comune di Vado Ligure (SV) per una quota di partecipazione pari al 78,91%, mentre per la restante parte è rappresentato da azioni possedute dai Comuni come illustrato nella tabella che segue:

ASSETTO SOCIETARIO S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.		
SOCIO	AZIONI DETENUTE	CAPITALE SOCIALE
COMUNE DI VADO LIGURE	4355961	1001871,03
COMUNE DI QUILIANO	118 319	27 213,37
COMUNE DI SPOTORNO	118 318	27 213,14
COMUNE DI BERGEGGI	118 318	27 213,14
COMUNE DI NOLI	39 439	9 070,97
COMUNE DI VEZZI PORTIO	11 240	2 585,20
COMUNE DI CENGIO	10 341	2 378,43
COMUNE DI ALTARE	6 070	1 396,10
COMUNE DI MILLESIMO	9 217	2 119,91
COMUNE DI DEGO	5 395	1 240,85
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	252 562	58 089,26
COMUNE DI CELLE LIGURE	162 938	37 475,74
COMUNE DI ROCCAVIGNALE	2 664	612,72
COMUNE DI VARAZZE	71 000	16 330,00
COMUNE DI ALBENGA	50 000	11 500,00
COMUNE DI PLODIO	2 700	621
COMUNE DI ALASSIO	33 500	7 705,00
COMUNE DI CERIALE	12 695	2 919,85
COMUNE DI STELLA	1 000	230
COMUNE DI MURIALDO	500	115
COMUNE DI TOIRANO	500	115
COMUNE DI BOISSANO	1 000	230
COMUNE DI VENDONE	250	57,5
COMUNE DI BORGIO VEREZZI	4 000	920
COMUNE DI BARDINETO	250	57,5
COMUNE DI CASTELBIANCO	125	28,75
COMUNE DI CISANO SUL NEVA	500	115
COMUNE DI NASINO	125	28,75
COMUNE DI GIUSENICE	250	57,5
COMUNE DI ARNASCO	250	57,5
COMUNE DI MALLARE	500	115
Provincia di Savona	125000	28750
Comune di Loano	1500	345
Comune di Castelvoglio di Rocca Barbena	125	28,75
Comune di Calizzano	750	172,5
Comune di Carcare	500	115
Comune di Vendone	250	57,5
Comune di Magliolo	1000	230
Comune di Piana Crixia	100	23
Comune di Borghetto Santo Spirito	1000	230
Comune di Calice Ligure	250	57,5
Totale Azioni	5520152	1269634,96

A conferma di quanto su esposto in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 5 dello Statuto della società SAT, che ha come oggetto sociale la gestione dei servizi ambientali e dal quale risulta evidente l'esclusività dello stesso rispetto al servizio di cui trattasi.

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, SAT è una società *in house* a totale partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti e il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi del Bilancio 2021 di SAT (ultimo bilancio approvato e depositato) che evidenzia che la società nel 2021 ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e comunque superiore all'80% delle proprie attività.

A conferma di ciò, dal Bilancio 2021 e dalla relativa nota integrativa è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita quasi esclusivamente ad attività connesse al servizio di gestione dei rifiuti affidati dai Comuni soci, (risultando voci inerenti ricavi non connessi ad attività tipiche dell'affidamento per percentuali estremamente ridotte).

Considerato che il capitale sociale è detenuto dai Comuni soci della Provincia di Savona, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività è pertanto soddisfatta, poiché la società SAT svolge la parte più importante della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

Si evidenzia inoltre che, SAT:

- nel triennio 2019 – 2020 - 2021 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento equilibri di gestione .

RISULTATO D'ESERCIZIO

(importi espressi in euro)

2021 euro	1.838.841,00
2020 euro	1.531.987,00
2019 euro	1.135.325,00
2018 euro	901.988,00
2017 euro	676.827,00
2016 euro	286.510,00
2015 euro	376.180,00

2.2. CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO-SPECIFICO.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisizione delle quote di partecipazione di SAT, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo 2.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche del servizio identificate dalla stessa Amministrazione.

La scelta compiuta dall'Amministrazione di acquisire le quote della società pubblica SAT, piuttosto che di altri soggetti, è legata anche alle specificità del servizio di gestione dei rifiuti attualmente in essere nel Comune di Cosseria.

Il servizio attualmente in essere si caratterizza per una raccolta delle frazioni riciclabili dei rifiuti che prevede la raccolta delle frazioni indifferenziata, secche differenziate (carta, plastica, vetro e metalli) e della frazione organica con metodo del porta a porta spinto, ovvero con la raccolta differenziata con porta a porta di prossimità, casa Lidora alta e infrazione Cappellini aree sparse dove si rende difficile il posizionamento dei mastelli ed il raggiungimento delle singole abitazione

In tali ultime zone e nelle aree condominiali la raccolta avviene sempre con le stesse modalità di cui sopra con l'utilizzo di appositi sacchetti e contenitori il cui accesso è destinato alla utenza che ne ha diritto e precedentemente individuate.

Inoltre alcuni rifiuti differenziati possono essere raccolti (farmaci, pile, olio vegetale e minerale, abiti) presso appositi contenitori ubicati nei distributori che in appositi contenitori posti sul territorio comunale.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'attuale modalità debba essere migliorata, in quanto, pur avendo raggiunto da qualche anno la percentuale del 76 % di raccolta differenziata, dall'andamento degli ultimi anni si riscontra uno stallo intorno al 76 % e nessun miglioramento nonostante l'adozione del sistema della raccolta del porta a porta spinto e di prossimità a cui statisticamente dovrebbe seguire il raggiungimento intorno all'80% di raccolta differenziata.

Le principali criticità individuate dell'attuale servizio sono:

- presso le isole ecologiche condominiali ove il controllo ed il conferimento risulta più "anonimo" è stata osservata un'inadeguata differenziazione da parte degli utenti, soprattutto in merito alla tipologia organica che spesso viene conferita insieme all'indifferenziato;
- alla convinzione che non sia utile raccogliere i rifiuti in modo differenziato;
- la carenza di un appropriato servizio di raccolta differenziata per i turisti occasionali e proprietari di seconde case qualora abbiano da conferire in giornate al di fuori del calendario di raccolta;
- il mancato rispetto del calendario di conferimento da parte degli utenti delle aree condominiali che comporta un ammasso indistinto (spesso depositato anche a terra) di rifiuti che di fatto disincentiva il corretto conferimento;
- una raccolta differenziata modesta presso esercizi commerciali di erogazione alimenti e

bevande, scuole, nidi comunali, alberghi, campeggi e luoghi sportivi;

- uno scarso monitoraggio sul territorio da parte degli operatori sull'abbandono dei rifiuti ed azioni da parte dell'Amministrazione per l'individuazione dei trasgressori ed applicazioni di sanzioni;

Il nuovo sistema di raccolta differenziata proposto dalla società in house SAT Spa prevede alcune modifiche atte a migliorare l'attuale sistema di raccolta, nel rispetto della DGR 176/17, tenendo conto delle caratteristiche del territorio comunale, introducendo metodi innovativi che prevedono l'uso di mezzi di conferimento con "accesso controllato" (ad esempio chiave, tessera, ecc.) in modo da prevedere un considerevole incremento della percentuale di raccolta differenziata superiore al limite di legge del 65%.

Sulla base di esperienze già consolidate di questa metodologia di raccolta, effettuata da SAT in altre località liguri simili, si prevede un incremento della percentuale di raccolta differenziata.

Il nuovo servizio dovrà incentivare e incrementare il servizio di porta a porta spinto e minimamente il servizio del porta a porta di prossimità mediante uso di batterie di cassonetti dedicati ed "isole ecologiche".

Si provvederà alla codificazione dei nuovi mastelli e dei sacchetti da consegnare alle utenze, compresi quelli da conferire nelle isole condominiali, tramite appositi codici prestampati, al fine di garantire la tracciabilità della provenienza dei rifiuti.

Per quanto attiene il sistema di raccolta previsto nel Comune di Cosseria, è stato accertato che SAT dispone dei mezzi e del know how necessari a gestire il servizio, posto che la società ha un adeguato parco mezzi.

La razionalizzazione dell'attuale servizio, consentirà di ottimizzare le risorse umane e di mezzi in quanto i tempi/uomo di raccolta si ridurranno consentendo l'impiego del personale e relativi mezzi in altri servizi di igiene urbana, pulizia, etc., che quindi ne trarranno beneficio.

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.

3.1. COSTO SOSTENUTO.

Il Comune di Cosseria intende acquisire lo 0,326% delle quote della società SAT, pari a numero 877 azioni per un totale complessivo di Euro 1.999,56.

Si tratta di un pacchetto azionario che è nelle disponibilità del Comune di Vado Ligure (SV), per il quale il Comune impegnerà la somma citata per l'acquisto delle quote societarie.

Tale importo è pari al valore delle quote in virtù dell'attuale patrimonio netto della società, con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato.

3.2. CONVENIENZA ECONOMICA.

L'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società pubblica SAT sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, se confrontata con le possibili alternative all'affidamento *in house*, ovvero gestione diretta del servizio e gara d'appalto.

Le possibili forme di gestione del “servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, previste dall'ordinamento, sono sostanzialmente le seguenti:

- affidamento del servizio a società interamente pubblica *in house*,
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto"),
- affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica,
- gestione in proprio.

Per quanto riguarda la possibile gestione in proprio del servizio di raccolta di rifiuti da parte del Comune di Cosseria, si tratta di una ipotesi non percorribile, in quanto il comune di Cosseria non dispone né del know how, né delle risorse umane disponibili già in organico, né delle attrezzature, né dei mezzi necessari all'espletamento del servizio e un eventuale investimento, sia in termini di acquisto sia di assunzione di nuovo personale, in tal senso comporterebbe un impegno economico non praticabile.

Similmente, l'affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica e/o la costituzione di una società mista comporterebbero un impegno organizzativo e gestionale che non risulta giustificato per il solo periodo transitorio estremamente limitato di affidamento prima che subentri la Provincia di Savona come ente territorialmente competente per l'affidamento.

Peraltro l'Assemblea dei Sindaci in seno di Consiglio Provinciale di Savona ha deliberato per procedere all'affidamento *in house* ad un gestore unico dell'intero bacino di raccolta provinciale (ad esclusione del capoluogo) per l'implementazione del Piano provinciale dei Rifiuti.

Il Comune di Cosseria intende, invece, utilizzare il modello *in house providing* per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come delineato nei paragrafi precedenti.

La definizione del modello *in house providing* è riferita all'individuazione, quale soggetto gestore al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, della società SAT la quale possiede i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto a società *in house*, ed in particolare:

- a. la partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società *in house* (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26103, Stadt Halle c. TREA Leuna);
- b. il controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società *in house* un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario;
- a. la destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Tali sopracitati criteri, derivati direttamente dall'ordinamento comunitario, devono trovare integrazione con quelli stabiliti espressamente dalla normativa nazionale peraltro anche di recepimento della normativa comunitaria - così come illustrata nelle sezioni precedenti della presente relazione.

All'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società *in house* sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
3. esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;

4. oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi;
5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In esito all'istruttoria compiuta dagli uffici, si evidenzia che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in house in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società SAT Spa, come di seguito esposto:

1. con riferimento all'**assenza di capitali privati**, si veda in particolare l'articolo 8 dello statuto della società, il quale afferma espressamente:

"Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96 (unmilione duecentosessantanove milaseicentotrentaquattro/96) diviso in numero 5.520.152 (cinquemilione cinquecentoventimilacentocinquanta due) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre) ciascuna.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:

- a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;
- b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprietari degli apparati stessi;
- c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a")."

2. con riferimento alle **attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune**, si veda l'articolo 5 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale

afferma che:

“La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:

1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso;

2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfezione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguardo, potrà:

- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 18/99, e successive norme di modificazione ed attuazione) nonché la conseguente ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;

- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;

3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;

4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;

5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;

6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;

7) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione.”

3. con riferimento al controllo analogo, oltre a quanto specificato in seguito, si vedano in particolare gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:

“CAPO III

CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ART. 29

Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:

- a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina diretta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt. 19 e 30);*
- b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).*
- c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio () che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;*
- d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.*

ART.30

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.

Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degradare dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo.

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:

- a) ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;*
- b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.*

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.

4. con riferimento alla **percentuale di fatturato a favore dei Comuni soci**, si veda l'art 7 dello Statuto di SAT sotto riportato:

ART. 7

La Società, operando come strumento in house providing deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste dalle disposizioni di legge.

Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività

A conferma della norma statutaria sopra riportata si veda la tabella sottostante, che riporta i dati relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2021:

Comuni	
AIssio	4912552,1
Albenga	4846804,48
Albissola Marina	1312288,44
Arnasco	57597,96
Bardinetto	77268,5
bergeggi	396679,31
Boissano	212003,6
Borghetto S. Spirito	1606861,97
Borgio Verezzi	916947,2
Calizzano	143747,26
Castelbianco	32892,3
Castelvecchio di Rocca Barbena	28406,78
Celle Ligure	1709102,71
Cengio	247996,2
Ceriale	1637860,1
Cisano sul Neva	248369,36
Garlenda	35209,84
Giustenice	84897,6
Mallare	72963,36
Millesimo	266807,12
Murialdo	73213,82
Nasino	18131,28
Noli	909171,78
Plodio	40861,13
Quiliano	768402,84
Rocca Vignale	96653,07
Spoterno	1482359,32
Stella	301034,04
Toirano	269470,32
Vado Ligure	1871370,63
Varazze	3060483,38
Vezzi Porto	40378,78
Totali Comuni	27778786,58

Come emerge dalla tabella riportata nella nota integrativa al bilancio 2021 (pag. 21-22), i ricavi sono costituiti in maniera quasi esclusiva da fatturato verso enti locali soci della Provincia di Savona, nonché da aziende e privati residenti nella medesima area nella percentuale di circa il 98%.

- Per quanto riguarda la congruità economica, il Comune di Cosseria a seguito di richiesta inoltrata dal Sindaco in data 16/07/2021 prot. n 2337, al quale come previsto SAT prenderà i servizi alle stesse condizioni (nelle more dell'implementazione del nuovo servizio che si strutturerà nel corso del periodo transitorio di messa a regime del Piano Provinciale a seguito dell'affidamento da parte di Provincia).

Si evidenzia inoltre che verranno aggiunti i costi di discarica per il conferimento e smaltimento della frazione indifferenziata e per la frazione organica che verranno corrisposti, in base alle tariffe annuali applicate dagli impianti di destinazione, dalla medesima Società e rimborsati al stessa, a pari costo, dal Comune di Cosseria.

Si ritiene al momento che l'importo complessivo del servizio, oltre oneri fiscali sia congruo, tenuto conto del valore dei mezzi, del costo del personale e del miglioramento e ottimizzazione dei servizi, che consentiranno il miglioramento della qualità complessiva del servizio di raccolta differenziata, permettendo di raggiungere un maggior livello di qualità con conseguente riduzione dell'ecotassa regionale.

Inoltre, occorre tenere conto che l'appalto attualmente in essere fu espletato nell'anno 2015 e da allora vi è stato unicamente un incremento valutato sulla base degli indici ISTAT;

Una valutazione conclusiva puntuale sulla congruità dell'offerta economica, comunque potrà essere resa solo a seguito della presentazione del progetto offerta definitivo, comprensivo della specificazione di ogni singola voce di costo, valutazione che sarà oggetto del contenuto della successiva relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 che si approverà in sede di affidamento definitivo del servizio in oggetto.

Ci si sofferma in particolare sul requisito del **controllo analogo**, attesa l'importanza che questo ha alla luce del diritto comunitario.

Si precisa che nel caso di soggetti partecipati da più Enti, come nel caso di SAT, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica, e le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata. Pertanto, risulta evidente che SAT si pone come soggetto strumentale di un'aggregazione di Enti Locali, svolgendo, inoltre, l'assoluta maggioranza della propria attività esclusivamente per i Comuni soci e, più precisamente, a favore delle collettività locali di cui essi rappresentano gli Enti esponenti.

Il capitale di SAT è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato.

SAT è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di *in house providing*: nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei propri soci.

In definitiva, gli Enti Locali hanno quindi il potere di conformare l'azione di SAT in modo tempestivo e diretto.

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica:

- a. nel vigente statuto della società SAT;
- b. nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale;
- c. nel sistema dei controlli esercitati dai Comuni soci sulla società SAT in base agli artt. 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e . m. ed i.

3.3 SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SAT, pari a € 1.999.56 è stato finanziato e trova la giusta imputazione al capitolo 900/3302/1 del bilancio di previsione 2022/2024. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma.

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata SAT, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- **efficiente:** in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- **efficace:** in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- **economica:** in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento *in house* del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune di Cosseria ha la possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una società sulla quale potrà esercitare un **controllo analogo** a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di *governance* adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

7. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Come già evidenziato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali

compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale. Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari aggiuntivi che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale, oppure, nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di remunerazione si basa, a norma di legge, sull'imposizione della TARI all'utenza, così come istituita dalla Legge 147/2013. Sulla base di quanto disposto da tale dettato normativo e, in particolare, nell'art. 1, comma 651, il Comune di Calizzano si attiene, nella definizione del Piano Economico Finanziario per la determinazione del valore della TARI all'utenza, al momento in linea con quanto disposto dalla normativa specifica di settore. Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C(2011) 9404 del 20.12.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune, sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Altmark Trans GmbH. Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere "tout court" l'esistenza di un aiuto di stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro concorrenza.

Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi ambientali erogati da SAT sono compensazioni che in senso comunitario non rappresentano aiuti di stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.

Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

- SAT è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio;
- i corrispettivi che verranno erogati a SAT sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo;
- i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente il servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di utile ragionevole.
- SAT, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati. In dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, si può affermare che l'affidamento è effettuato secondo criteri di efficienza

6. LE DECISIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA QUALE ENTE DI GOVERNO DELL'AREA OMOGENEA

In ultimo corre l'obbligo di segnalare che l'art. 14, comma 27 lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

L'art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.

Conseguentemente, le Province operano in qualità di Enti di governo della rispettiva Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 ("Individuazione delle Province come Enti di secondo livello"), della Legge Regionale n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lett.a) del Decreto Legge 12 Settembre 2014 n.133 ("Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee"), e sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art.14 comma 3 della L.R. n. 1/2014 smi, devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.

Ai fini degli affidamenti di cui al citato art. 14 comma 3 della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii, le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei bacini di affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.

In questo complesso quadro di competenze, la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 2.8.2018 il “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 Agosto 2018 di approvazione del “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”.

Il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 10.1.2020):

- il Bacino di affidamento “CAPOLUOGO”, a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
- il Bacino di Affidamento “PROVINCIALE”, a cui appartengono i restanti 65 Comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);

e nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento del servizio prevede che l'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento indichi la modalità per la scelta del soggetto gestore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tra:

- Gara d'appalto;
- Società mista con gara d'appalto per il socio privato;
- In house providing;

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12 Giugno 2020 che, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” tenutasi in data 12.6.2020, ha approvato la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.61 del 20 novembre 2020 veniva dato atto che il ciclo dei rifiuti verrà affidato dall'Ente deliberante a soggetto pubblico successivamente individuato;

Che con nota della provincia di Savona, assunta al protocollo comunale al n. 3901 del 30/11/2020, veniva chiesto alle società a capitale e controllo interamente pubblici presenti sul territorio provinciale l'intenzione di addivenire alla costituzione del soggetto giuridico pubblico che gestisca l'intero ciclo dei rifiuti ecc.

La SAT servizi Ambientali spa è attualmente la società in possesso dei requisiti per l'affidamento in house providing indubbiamente più strutturata nel territorio della Provincia di Savona, in quanto il bacino di utenza delle altre tre società pubbliche (ATA spa, che effettuerà servizio solo per il Comune di Savona; Finale Ambiente Spa e Albisola Servizi srl) è limitato ai rispettivi territori.

A margine si rileva che l'art. 24, comma 2 bis, della LR stabilisce che “ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020”, ma con Ordinanza n. 81 del 25-11-2020, come successivamente rettificata il 27-11-2020, il Presidente della Regione Liguria ha prorogato fino al 30 giugno 2021 il suddetto periodo transitorio e quindi la competenza all'affidamento del servizio è ancora attribuita ai Comuni “in conformità agli indirizzi definiti dalla Provincia”.

Ciò a conferma che la scelta per l'affidamento in house providing del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e la preliminare scelta di acquisizione della partecipazione azionaria in SAT spa è in linea con le decisioni dell'Ente di Governo dell'Area Omogenea Rifiuti cui il Comune di Cosseria appartiene.

Cosseria, 20.09.2022

IL RUP
Ing. Ir. Luca Gilardoni